



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

COVID - 19

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO

SETTORE TRASPORTO MERCI E PERSONE

28 aprile 2020



Indice

Premessa	1
1. Misure di contenimento coronavirus - Protocollo sottoscritto il 24 Aprile 2020	3
2. Misure di contenimento coronavirus nel trasporto e logistica – Protocollo sottoscritto il 20 Marzo 2020	8
3. Misure di contenimento coronavirus – DPCM 26 Aprile 2020	11
4. Misure di contenimento coronavirus – Allegato 9 al DPCM 26 Aprile 2020-stralcio di interesse.....	14
5. Misure igienico sanitarie - Circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020	19
6. Misure igienico sanitarie - Allegato 4 al DPCM 10 Aprile 2020	21
7. Servizi Pubblici non di linea – Applicazione paratie – Circ. MIT del 14.4.2020.....	22
8. Servizi Pubblici non di linea – Applicazione paratie – Circ. MIT del 20.4.2020.....	26
9. I costi e le agevolazioni per sostenere le misure di contenimento	30
10. Codice di autoregolamentazione: “L’autotrasporto merci viaggia e fa viaggiare in sicurezza”	31
11. Codice di autoregolamentazione: “L’autotrasporto persone viaggia e fa viaggiare in sicurezza”	32



Premessa

Questo documento, rappresenta il **“codice di autoregolamentazione”** tramite il quale **l’impresa di autotrasporto**, nel contesto della peculiarità del suo ciclo lavorativo, **mette in pratica le misure per il contenimento ed il contrasto del virus Covid -19.**

Tramite esso **si riassumono e declinano**, nell’ambito **dell’autotrasporto**, le **normative sanitarie e le misure generali concordate da Stato e parti sociali in materia di coronavirus.**

L’invito ad adottare misure che fronteggino il virus, è contenuto negli atti normativi predisposti e promossi dal Governo che, per altro, stigmatizzano che la loro **mancata attuazione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**

In particolare la normativa da cui origina il presente piano di contenimento del virus, è il **DPCM 11 Marzo 2020**, articolo 1, comma1, punto “7”, che stabilisce, per le **attività produttive e quelle professionali**, una serie di **raccomandazione generali** da seguire; il punto “9”, del comma 1, articolo 1, dello stesso DPCM, promuove intese per l’individuazione ed il rispetto di tali procedure tra organizzazioni datoriali e sindacali ma sempre **limitatamente alle attività produttive.**

In base a questo disposto, è stato **dapprima sottoscritto il documento del 14 marzo 2020**, recante **“protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.**

Tale documento è stato **aggiornato, integrato e quindi sostituito dal protocollo sottoscritto il 24 Aprile 2020** che, pertanto, allo stato attuale, **rappresenta le linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza nelle attività professionali e produttive.**

Il **20 marzo 2020**, è stato invece concordato e sottoscritto **il protocollo specifico per il trasporto e la logistica.**

In tale data, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha condiviso con le associazioni datoriali **Confindustria, Confetra, Confcooperative, Confrasperto, Confartigianato, Assoport, Assoaeroporti, CNA Fita, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori** e con le OO.SS. **Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti** il:

“PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA”.



Nelle pagine che seguono si richiamano sinteticamente i contenuti dei due atti sottoscritti tra le parti sociali e altra principale normativa contenente indicazioni, linee guida, di procedure da seguire per il contrasto ed il contenimento del coronavirus.

L'ultimo documento in ordine cronologico a cui si fa riferimento per la predisposizione del "codice di autoregolamentazione" per il contenimento del virus, è il **DPCM 26 aprile 2020**.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020, avvia la fase della graduale ripresa e già al suo **articolo 2, comma 6**, richiama, come **MISURE VINCOLANTI** per le imprese la cui attività non è sospesa, la **necessità di rispettare i protocolli di contrasto e contenimento del virus** sottoscritti il **24 aprile 2020** (generale- allegato 6) e quello specifico per il trasporto sottoscritto il **20 marzo 2020** (allegato 8).

Lo stesso comma, ricorda che **le imprese che non assicurino adeguati livelli di protezione, sono soggette alla sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**.

L'**allegato 9** del DPCM 26.4.2020 invece, introduce delle **"linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico"**.

Le **finalità**, sono quelle di stabilire le **modalità di informazione agli utenti** nonché le **misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti**.

Nonostante ciò, con l'articolato dell'allegato 9, **il legislatore ha richiamato anche aspetti organizzativi che attengono ai servizi pubblici non di linea, integrando, in maniera condivisibile ma con forma impropria, quanto già stabilito nel protocollo sul trasporto e la logistica siglato il 20 marzo 2020**.

Procedure che però, sono definite **"misure auspicabili"**, come espressamente riportato nelle premesse dell'allegato 9 stesso.

La normativa richiamata, rappresenta la fonte con cui è stato predisposto questo "codice di autoregolamentazione".

Le specifiche procedure sono state sintetizzate nei punti riportati nelle pagine finali del presente documento e costituiscono le misure adottate per **contenere e contrastare il virus COVID-19 nell'ambito della peculiare organizzazione del lavoro dell'impresa di autotrasporto**.

In tale maniera siamo certi che

L'AUTOTRASPORTO VIAGGIA E FA VIAGGIARE IN SICUREZZA

N.B. Ultimo aggiornamento 29 aprile 2020



24 aprile 2020 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19

Il 24 aprile 2020, è stato aggiornato, integrato e quindi sostituito il protocollo per il contenimento del coronavirus condiviso e sottoscritto il 14 marzo 2020 recante: *“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*.

Il Governo, con questo protocollo ha promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

L'obiettivo del richiamato protocollo condiviso di regolamentazione, è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Nelle premesse, il protocollo rinvia al DPCM 11 marzo 2020 (abrogato dall'art. 8, comma 2 del DPCM 10.4.2020, che però ne riprende i contenuti) che, per le attività di produzione raccomanda l'adozione delle seguenti misure generali:

- a) Sia attuato il massimo utilizzo del lavoro agile (ove possibile)
- b) Siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti
- c) Siano sospese le attività dei reparti non indispensabili alla produzione
- d) Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale
- e) Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro



Il protocollo per le attività produttive siglato il 24 marzo 2020 si può inoltre sintetizzare nei seguenti 13 punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro:

1) INFORMAZIONE

✓ **Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5**

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

2) MODALITÀ DI INGRESSO PERSONALE

✓ **Controlli all'ingresso**

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

3) MODALITÀ DI INGRESSO FORNITORI

✓ **Limitare i contatti con i fornitori esterni**

Per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l'accesso ai visitatori. **Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.** Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno **individuare/installare servizi igienici dedicati**, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e **garantire una adeguata pulizia giornaliera**

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE

✓ **Pulizia e sanificazione**

L'azienda assicura la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack. **Nel caso di presenza di una persona con COVID-19** all'interno dei locali aziendali, si procede alla **pulizia e sanificazione** dei suddetti **secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22**



febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è **necessario prevedere**, alla riapertura, **una sanificazione straordinaria** degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, **ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.**

5) PRECAUZIONI IGENICHE PERSONALI

✓ **Igiene delle mani**

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.

6) DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

✓ **Mascherine e guanti**

Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.

7) GESTIONE SPAZI COMUNI

✓ **Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori)**

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

✓ **Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart working**

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.

✓ **Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni**

Si può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.



✓ **Ammortizzatori sociali e ferie**

Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o se non fosse sufficiente utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

✓ **Stop trasferte e riunioni**

Sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).

9) GESTIONE ENTRATA USCITA DIPENDENTI

✓ **Orari ingresso-uscita scaglionati**

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

✓ **Spostamenti** limitati al minimo tutti gli spostamenti interni

✓ **Riunioni** non sono consentite in presenza solo in particolari casistiche ed attenzioni riducendo al minimo la partecipazione comunque garantendo distanziamento e pulizia ed areazione.

✓ **Eventi** sono sospesi ed è annullata la formazione in modalità aula

11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

✓ **Gestione di un caso sintomatico**

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute.

L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. Potrà essere costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.



12) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- **La sorveglianza sanitaria**

Prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo), vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e lasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio—e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Sara costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.



20 Marzo 2020: *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica”.*

Questo protocollo è stato condiviso e sottoscritto tra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcooperative, Confrtrasporto, Confartigianato, Assoport, Assoaeroporti, CNA Fita, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti.

Stante il carattere generale del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 per le attività produttive e professionali, con l'atto promosso dalla Ministra Paola De Micheli, si è inteso **definire ulteriori misure di carattere specifico per l'autotrasporto e la logistica.**

Il documento è costituito da due parti:

- 1) Una che prevede **ADEMPIMENTI COMUNI** per tutti i settori dell'ambito trasportistico presi in considerazione: aereo – trasporto merci - trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse – settore ferroviario – settore marittimo e portuale – servizi di trasporto non di linea
- 2) L'altra che invece prevede **ADEMPIMENTI PER OGNI SPECIFICO SETTORE** nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.

Per ciò che concerne gli **ADEMPIMENTI COMUNI**, vengono stabilite le seguenti procedure:

- obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei **mezzi di trasporto** e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed **effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità**).
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).



- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc.) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- Per tutto il **personale viaggiante** così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli **appositi dispositivi di protezione individuali** previsti dal Protocollo. Analogamente per il **personale viaggiante** (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali **la distanza di 1 m dal collega non sia possibile**.
- Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
- **Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto**
- Predisposizione delle necessarie **comunicazioni a bordo dei mezzi** anche mediante **apposizione di cartelli** che indichino le **corrette modalità di comportamento dell'utenza** con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.
- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

Per quanto riguarda la parte specifica relativa al settore **AUTOTRASPORTO MERCI**, il protocollo siglato il 20 marzo 2020, prevede:

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di



avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.

- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine.
- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

Nel caso dei **SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA**, il protocollo prevede:

- Risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai **natanti** che svolgono **servizi di trasporto non di linea**.

Il protocollo per il settore **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE** prevede le seguenti misure specifiche:

- L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.
- Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
- Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
- Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.



26 Aprile 2020: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale* - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020

Articolo 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Comma 6:

“Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8.”

La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;



c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

3. I **vettori e gli armatori** acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. **Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità** alle indicazioni di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, **nonché alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 9,** assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia:

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per **comprovati motivi di lavoro** e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.



Art. 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, **le attività di trasporto pubblico di linea** terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, **sono espletate, anche sulla base** di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, **nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9.**


STRALCIOMODULO
PCN IM

MOD 213

*Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Allegato 9

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone. Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali "misure di sistema".

Si richiamano, di seguito, le principali misure auspicabili:

Misure "di sistema"

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Misure di carattere generale

Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:

- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
- E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto della predetta distanza, i passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine).
- Nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti è opportuno installare punti vendita, anche mediante distributori di dispositivi di sicurezza.
- Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
- Adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti, e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
- Adozione di interventi gestionali, ove necessari, di contingentamento degli accessi alle stazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
- Adozione di misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

- Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
- Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
- Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
- Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
- Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
- Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO TECNICO - SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE CONCESSE

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;
- i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
- prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati:
 - negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta;
 - utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;
- sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conduttore tese anche a non effettuare alcune fermate;
- nelle stazioni della metropolitana:
 - prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
 - predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
 - prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
- sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
- sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
- installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
- aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di

idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero.

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall' Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.



MISURE IGIENICO SANITARIE - **Ministero della Salute, circolare 5443 del 22 febbraio 2020**

La **circolare del Ministero della Salute, n.5443/2020**, reca “**nuove indicazioni e chiarimenti**” e fa seguito alle circolari dello stesso ministero n.1997 del 22.1.2020 e n.2302 del 27.1.2020

Per ciò che più ci interessa, la circolare n.5443/2020, prevede quanto segue.

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, **mezzi di trasporto**, scuole e altri **ambienti non sanitari** dove abbiano **soggiornato casi confermati di COVID-19** prima di essere stati ospedalizzati **verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.**

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, **i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.**

Per la **decontaminazione**, si raccomanda l’uso di **ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.**

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, **utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.**

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la **ventilazione degli ambienti.**

Tutte le **operazioni di pulizia** devono essere **condotte da personale che indossa DPI** (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).



Misure preventive – igiene delle mani

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali).

Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.



MISURE IGIENICO SANITARIE - Allegato 4 DPCM 10 APRILE 2020

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.



REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO UFFICIALE N. 6010820.14-04-2020



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Ai Direttori Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzanti, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10



BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

E, p.c.

Al Gabinetto
dell' On.le Ministra
SEDE

Al Ministero dell'Interno
Servizio Polizia Stradale
ROMA

OGGETTO: Art. 93, D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea. Prescrizioni tecniche

La norma richiamata in oggetto al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione".


Nel merito dei requisiti di tali paratie divisorie, installate in after-market, si argomenta quanto segue.

Le paratie interne rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE 43 recante "prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrate di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli" e, pertanto, dovranno essere conformi alle prescrizioni recate dal citato regolamento UNECE.

Inoltre, tenuto conto del particolare posizionamento delle paratie, per ragioni di salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli e al fine di evitare ogni possibile interazione con la struttura e la resistenza dei veicoli sui quali siano state installate, si ritiene opportuno consentire il solo uso di vetrate di plastica flessibile, di cui al punto 2.6.2. del regolamento UNECE 43.

Si evidenzia, soprattutto per fornire indicazioni ai diretti interessati, che ogni paratia omologata in conformità al regolamento UNECE 43 dovrà recare il relativo marchio di omologazione, del quale si riporta un esempio tratto dal medesimo regolamento:

h = minimo 8 mm



Questo marchio di omologazione apposto su un vetro di plastica flessibile indica che il componente in questione è stato omologato nel Paese Bassi (E4) a norma del regolamento n. 43 con il numero di omologazione 012439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 43 modificato dalla serie di modifiche D1. La marcatura aggiuntiva "IX" indica che trattasi di plastica flessibile.

Ai fini dell'installazione delle paratie divisorie sui veicoli, si ritiene che non ricorrano le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

Tuttavia, l'installazione della paratia non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale sia stata installata, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo "a tendina"). La paratia, che può essere a sezione completa od anche limitata all'area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, dovrà essere solidamente fissata alla struttura del veicolo ed opportunamente raccordata, tramite guarnizioni, alle pareti laterali e al tetto per coprire, per quanto possibile, le vie di luce tra la paratia stessa e le finizioni originali del veicolo.

A tal fine, l'installatore rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il fac-simile riportato in allegato, di corretta applicazione a regola d'arte e di aver rispettato, tra l'altro, le specifiche di montaggio del costruttore della paratia divisoria e, se necessario, del costruttore del veicolo.

La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.

Infine, si prega il Servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia e alle Prefetture, affinché sia diramata anche alle polizie locali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Speranzina DE MATTEO)

Firmato digitalmente da
Speranzina De Matteo

0 - Modificato dalla D10 del 01/04/2014 del Regolamento
C. - 11



**Allegato alla circolare prot. n.....
Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo della paratia divisoria**

Carta intestata o timbro della Ditta

Il sottoscritto nato a il in
qualità di della Ditta con sede in
..... partiva IVA o C.F.
iscritta alla N.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000:

- di aver installato sul veicolo targato telaio n. la
paratia divisoria, omologata ai sensi del Regolamento UNECE 43 con numero di
omologazione
- che la paratia divisoria è stata installata a perfetta regola d'arte ed in particolare:
 - è stata opportunamente ancorata senza interferire con i punti di attacco delle
cinture di sicurezza e dei sedili e senza interferire con i dispositivi di sicurezza
presenti sul veicolo;
 - il montaggio è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore della
paratia stessa.

Luogo e data

firma (per esteso e leggibile)



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Allegato n. 1

Ai Direttori Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Ai CPA
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 38
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti
Area 5 – Coordinamento Uffici
della Motorizzazione Civile
via Leonardo da Vinci n. 181
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia



E, p.c.

Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

Al Gabinetto
dell' On.le Ministra
SEDE

Al Ministero dell'Interno
Servizio Polizia Stradale
ROMA

OGGETTO: Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea. Circolare prot. n. 10830 del 14 aprile 2020. Chiarimenti.

Con la circolare prot. N.10830 del 14 aprile u.s., sono state fornite le prescrizioni tecniche per le paratie divisorie, da installare sui veicoli destinati al trasporto pubblico non di linea, soggette a contributo a norma dell'art. 93, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Tuttavia, sono state rappresentate difficoltà di reperire, nell'immediato, le paratie aventi le caratteristiche indicate nella richiamata circolare.

Pertanto, nel confermare i contenuti della citata circolare per quanto attiene alle paratie divisorie che possono essere installate in via permanente in quanto conformi alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza dei veicoli, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito a talune soluzioni che hanno mero carattere temporaneo ed il loro utilizzo è legato strettamente all'emergenza sanitaria in corso.

Si tratta, per quanto rappresentato dalle associazioni di categoria dei diretti interessati, di semplici soluzioni con costi contenuti e di immediata disponibilità.

Si fa riferimento, in particolare, all'utilizzo di paratie, generalmente limitate all'area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, realizzate in policarbonato compatto trasparente o PVC trasparente, entrambi di basso spessore, e caratterizzate da grande flessibilità, tali da non incidere negativamente sulla salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli anche in caso di eventuale incidente.

Nel ritenere ammissibili tali tipi di soluzioni solo in via provvisoria in attesa di maggiore disponibilità sul mercato di materiali flessibili omologati secondo quanto indicato nella più volte richiamata circolare prot. n. 10803 del 14 aprile u.s e, si ripete, per ragioni strettamente legate all'emergenza sanitaria in atto, si specifica quanto segue.

L'installazione non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale siano state installate, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo "a tendina") e per il loro fissaggio si deve evitare l'uso di materiali che possano rappresentare rischio di lesioni in caso di urto.



Anche in caso di utilizzo di tali paratie provvisorie non ricorrono le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

La loro installazione deve essere comunque effettuata da un'officina autorizzata che rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il fac-simile riportato in allegato.

La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.

Infine, si prega il Servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia e alle Prefetture, affinché sia diramata anche alle polizie locali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Ing. Alessandro CALCHETTI)



ALESSANDRO
CALCHETTI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
20.04.2020 11:03:35
UTC



Allegato alla circolare n. 11169 del 20 APRILE 2020

Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo della paratia divisoria provvisoria in fase emergenziale quale ulteriore misura di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 rispetto alle misure già in essere nell'ambito del trasporto pubblico non di linea

Carta intestata o timbro della Ditta

Il sottoscritto nato a il in qualità di della Ditta con sede in partiva IVA o C.F. iscritta alla N.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000:

- di aver installato, a perfetta regola d'arte, sul veicolo targato telaio n. la paratia divisoria provvisoria in poli carbonato compatto trasparente/ PVC trasparente (cancellare la voce che non ricorre) di bassa spessore e flessibile;
- che la predetta paratia è stata opportunamente ancorata senza interferire con i punti di attacco delle cinture di sicurezza e dei sedili e senza interferire con i dispositivi di sicurezza presenti sul veicolo.

Luogo e data

Firma leggibile



I costi e le agevolazioni per sostenere le misure di contenimento

Le procedure di contenimento, rappresentano un **ulteriore costo** che le imprese devono sostenere e per questo, devono essere **supportate da agevolazioni e contributi da parte dello Stato**.

In tal senso, interviene il **Decreto n°18 del 17.3.2020 (c.d. "Cura Italia")**:

- **Contributo per l'installazione di paratie divisorie per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea** (art. 93, D.L. n°18/2020 – L'attuazione della misura avverrà tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma)
- **Credito di imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20 mila euro (art. 64, D.L. n°18/2020 – Rientrano nella fattispecie i costi sostenuti per la sanificazione dei mezzi sia del trasporto merci che del trasporto persone Taxi, Ncc, Bus)
- **Credito di imposta nella misura del 50% per gli interventi di aumento della sicurezza sul lavoro** – Dispositivi di Protezione Individuale DPI, fino ad un massimo di 20 mila euro (art. 64, D.L. n°18/2020 – Rientrano nella fattispecie i costi sostenuti per la sanificazione dei mezzi sia del trasporto merci che del trasporto persone Taxi, Ncc, Bus)



FITA
Unione Nazionale
Imprese di Trasporto

L'AUTOTRASPORTO **MERCI VIAGGIA E FA VIAGGIARE IN SICUREZZA** Misure messe in atto per contrastare il coronavirus

L'impresa rispetta i protocolli di sicurezza anti-contagio concordati con il Governo il 20 marzo 2020, specifico per l'autotrasporto e quello di interesse generale sottoscritto il 24 aprile 2020 che aggiorna, integra e quindi sostituisce quello del 14 aprile 2020.

In particolare:

- 1) In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, il personale rimane al proprio domicilio; in caso di insorgenza di tali sintomi durante la prestazione lavorativa, sarà immediatamente dichiarato e si avrà cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti prima del tempestivo isolamento. L'utilizzo di eventuali lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19, è preceduto da "avvenuta negativizzazione" del tampone attestata da idonea certificazione medica
- 2) Laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, è assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci
- 3) Il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI ma, se possibile, gli autisti dei mezzi rimangono a bordo dei propri mezzi, ovvero mantengono la distanza di un metro dagli altri operatori se sprovvisti di guanti e mascherine
- 4) Le operazioni di carico/scarico e la presa in consegna dei documenti, avvengono con modalità che non prevedono contatti diretti tra operatori ed autisti e comunque sono garantite dal rispetto rigoroso della distanza di un metro da altri operatori
- 5) Nelle operazioni di carico/scarico, ovvero in presenza del doppio autista in cabina e comunque in ogni circostanza ove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di sicurezza, sono adottati strumenti di protezione individuale; ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D.L. n°18/2020, sono considerati DPI, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio
- 6) Le consegne di pacchi, documenti ed altre tipologie di merci espresse, avvengono senza contatto con i destinatari
- 7) Il personale non accede agli uffici delle aziende diverse dalla propria, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera nonché di idoneo gel igienizzante lavamani
- 8) Sono adottate tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani che saranno igienizzate frequentemente
- 9) Si effettua, in maniera appropriata e frequente, la sanificazione e l'igienizzazione dei mezzi di trasporto secondo le modalità definite dalla circolare del Ministero della salute n°5443 del 22.2.2020. Le operazioni riguardano le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori. La Circ. n°5443/2020, dispone che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati sono sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni. Dopo la pulizia, per la decontaminazione si usa ipoclorito di sodio 0,1%; in alternativa si usa etanolo al 70%. Durante la pulizia, viene assicurata la ventilazione degli ambienti.



L'AUTOTRASPORTO **PERSONE** VIAGGIA E FA VIAGGIARE IN SICUREZZA

Misure messe in atto per contenere e contrastare il coronavirus

L'impresa rispetta i protocolli di sicurezza anti-contagio concordati con il Governo il 20 marzo 2020, specifico per l'autotrasporto, quello di interesse generale sottoscritto il 24 aprile 2020 che aggiorna, integra e quindi sostituisce quello del 14 aprile 2020; adotta inoltre le misure organizzative, di interesse per il comparto, auspiccate nell'allegato 9 al DPCM 26 aprile 2020.

In particolare:

- 1) In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, il personale rimane al proprio domicilio; in caso di insorgenza di tali sintomi durante la prestazione lavorativa, sarà immediatamente dichiarato e si avrà cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti prima del tempestivo isolamento. L'utilizzo di eventuali lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19, è preceduto da "avvenuta negativizzazione" del tampone attestata da idonea certificazione medica
- 2) Il conducente indossa i dispositivi di protezione
- 3) È preclusa la salita a passeggeri con sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
- 4) Viene evitato che il posto vicino al conducente sia occupato dal passeggero
- 5) Sui sedili posteriori, nelle vetture ordinarie, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non saranno trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri se muniti di idonei dispositivi di sicurezza; in caso contrario verrà trasportato un solo passeggero
- 6) Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri, verranno replicati modelli che non prevedono la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine
- 7) Pur non essendo obbligatorie, ove possibile, le vetture vengono dotate di paratie divisorie
- 8) Nel corso del viaggio, verrà raccomandato al cliente di igienizzarsi frequentemente le mani e di evitare di toccarsi il viso
- 9) È preclusa la possibilità di avvicinarsi al conducente
- 10) Si effettua, in maniera appropriata e frequente, la sanificazione e l'igienizzazione dei mezzi di trasporto secondo le modalità definite dalla circolare del Ministero della salute n°5443 del 22.2.2020. Le operazioni riguardano le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori. La Circ. n°5443/2020, dispone che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati sono sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni. Dopo la pulizia, per la decontaminazione si usa ipoclorito di sodio 0,1%; in alternativa si usa etanolo al 70%. Durante la pulizia, viene assicurata la ventilazione degli ambienti.



